

Romanie sint sociande cum omnibus aliis galeis vel parte, seu nichil faciendo et hordinando in hoc sicut eis vel maiori parti eorum videbitur, consideratis condicionibus instantibus, habendo semper respectum ad Culfum.... et, quicquid in hoc duxerint terminandum sit firmum et debeat observari »; e, perchè le accennate galee non soffrano alcun ritardo nel loro viaggio, si delibera insieme di scrivere, « per duas manus cursorum », al console di Chiarenza perchè procuri di sollecitare il bailo di Negroponte ed il suo consiglio ad allestire la galea già ordinata per modo che, arrivando ivi le galee del Golfo e quelle di Romania, la possano trovare già pronta, « et nullam moram faciant propter ipsam ».

In questa parte però, che è proposta dal Doge, dai consiglieri, dai capi della Quarantia e da Nicolò Pisani, Pietro Gradenigo, Giovanni Sanuto, Stefano Bellegno e Giovanni Mocenigo, savi, non si accenna che una sola volta, e timidamente, ai Genovesi ed ai danni che per essi incombono al commercio veneziano, e non si parla affatto di proteste e di domande di risarcimento, e, se questa riserva poteva essere ispirata dalla prudenza, sembrò però ad alcuni altri savi, come Giustiniano Giustinian, Nicolò Volpe, Marino Falier e Tommaso Viaro ¹⁾, che la prudenza fosse eccessiva perchè, quantunque le condizioni del momento, ed essi pure lo riconoscevano, dovessero indurre ad evitare ogni causa di litigio, tuttavia, aggiungono, « honori nostro et statui ac iuribus preiudicaret, espresse, si deberemus sub silentio preterire damna, iniurias et molestias per Januenses nostris mercatoribus et fidelibus irrogata »; e quindi propongono che, quando le galee veneziane arriveranno a Costantinopoli, i Capitani delle due armate, l'ambasciatore veneziano, il bailo di Costantinopoli ed il suo Consiglio ed il Console della Tana, si radunino insieme, dopo aver assunte informazioni sulla entità dei danni recati dai Genovesi ai Veneziani, « cum nos dehinc non possumus sentire, quia non est scriptum nobis qualia damna sunt, ea que data sunt, et etiam alia damna possent de novo fore secuta »; avrebbero dovuto provvedere al modo di « ipsa

¹⁾ Loco e data citt.